

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1) E' costituita in virtù di Legge della Regione Abruzzo 10 febbraio 1988, n. 21 una società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico denominata "CENTRO AGRO-ALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA - Società Consortile a responsabilità limitata";

Art.2) La società ha la sua sede legale nel Comune di Cepagatti (PE).

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, é quello risultante dal libro dei soci.

Art.3) L'organo di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, rappresentanze o uffici amministrativi), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea (che dovrà essere indetta almeno un anno prima della scadenza).

Art.5) La società ha per oggetto:

- la costruzione e la gestione, direttamente o indirettamente, di uno o più mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agroalimentari;

- attività di promozione, sviluppo e valorizzazione della Filiera Agricola e Commerciale del settore; potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività diretta all'adozione di un corretto uso dei prodotti ortofrutticoli e alla promozione di stili alimentari volti a tutelare l'integrità e la salute pubblica.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art. 11 Legge 26 febbraio 1986 n. 41 e della delibera del CIPE del 14 ottobre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, la società dovrà contribuire al potenziamento e miglioramento del settore agro-alimentare, mediante la creazione di un sistema distributivo e di servizi adeguati nelle strutture e idonee, per funzionalità e capacità operativa, a favorire l'incontro tra domanda e offerta dei prodotti.

- La società, nella realizzazione dei nuovi mercati agroalimentari all'ingrosso, dovrà assicurare che gli stessi possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) costituire un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale equilibrata e priva di sovrapposizioni.

- b) avere ubicazione ottimale rispetto ai raccordi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali, sia per facilitare i rifornimenti e la distribuzione dei prodotti, sia per decongestionare le aree urbane.

- c) essere provvisti di adeguate strutture, comprese quelle informatiche per la conoscenza in tempo reale di stock, prezzi e flussi di tutti i prodotti oggetto della distribuzione, nonché per la predisposizione di ogni altro servizio utile per gli operatori economici.

d) essere dotati di attrezzature e servizi adeguati che consentano la più agile, rapida ed economica movimentazione delle merci e la migliore assistenza agli operatori economici.

- La società, nella realizzazione dei suddetti nuovi mercati agroalimentari all'ingrosso curerà in particolare, che siano presenti, nelle misure più opportune:

a) impianti di stoccaggio, di conservazione, di refrigerazione, di trattamento e confezionamento dei prodotti;

b) sistemi automatici di movimentazione delle merci;

c) servizi per agevolare l'attività degli operatori economici e tra questi, in particolare, servizi bancari adeguati ai collegamenti del mercato; sistema informativo capace di assicurare i collegamenti con le piazze interessate; nelle unità di maggiori dimensioni e se richiesto dal tipo di attività, una sezione della borsa merci; idonei servizi generali di pulizia, facchinaggio e vigilanza, nonché una adeguata organizzazione ai fini degli scambi con l'estero.

- Per il perseguimento dell'oggetto sociale, tra l'altro, può:

a) predisporre studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi per la costruzione e/o l'ammodernamento dei mercati agroalimentari all'ingrosso;

b) acquisire la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dei mercati, previa verifica della loro idoneità;

c) attrezzare le aree al fine di consentire i previsti insediamenti realizzando gli allacciamenti, i collegamenti con la viabilità urbana ed extraurbana, le opere di urbanizzazione primaria e gli impianti di disinquinamento;

d) realizzare le costruzioni degli immobili ove avranno sede i mercati e le relative infrastrutture;

e) acquisire le attrezzature ed i beni mobili necessari od utili per la funzionalità dei mercati;

f) predisporre, anche mediante l'affidamento a terzi, i servizi tecnici necessari e/o opportuni per la migliore efficienza dei mercati;

Rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto sia per conto proprio sia per conto terzi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute dall'organo di amministrazione necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, nonché delle operazioni per quanto è previsto all'art. 1 della legge 2.1.1991 n. 1, legge 197/91, D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e D.Lg.vo n. 58/1998.

Può inoltre assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni e consorzi che abbiano scopi affini, complementari e sussidiari con il proprio.

Le spese ordinarie di gestione dei mercati agro alimentari saranno a carico degli utilizzatori (grossisti, gestori di servizio, ecc.) con i quali la società concluderà appositi contratti sulla base dei criteri di ripartizione delle spese da prevedersi nel Regolamento Immobiliare e nel Regolamento di Mercato che dovrà essere approvato dall'organo

amministrativo.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art.6) Il capitale sociale è di Euro 7.367.821,03 (settemilionitrecentosessantasettemilaottocentoventuno euro e zero tre) diviso in quote.

Le quote sono nominative ed indivisibili, ed hanno diritto ad un voto.

TITOLO III ASSEMBLEE DEI SOCI

Art.7) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le determinazioni di cui all'art. 2479 c.c..

In caso di nomina di Organo amministrativo collegiale l'Assemblea individua il Presidente e può autorizzare preventivamente l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione; nomina eventualmente anche un Vice Presidente in funzione esclusivamente vicaria senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Assemblea determina altresì l'eventuale compenso, oltre al rimborso spese, degli amministratori e dei sindaci e, se previsto, del soggetto demandato al controllo contabile.

Art.8) L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione anche fuori dalla sede legale, con avviso da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. In caso di urgenza, tuttavia, l'assemblea sarà legittimamente convocata anche a mezzo telegramma da spedire almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. In mancanza delle formalità predette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale ed intervenuto l'organo di amministrazione ed il Collegio Sindacale o il revisore contabile, se esistente.

Art.9) I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri soci o da altre persone di loro fiducia. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre (3) soci.

Art.10) L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno ed in ogni caso non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478 bis e 2364 C.C., ed ogni qualvolta nei casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale, l'organo di amministrazione lo reputi opportuno.

L'assemblea in ogni caso, nelle ipotesi previste dall'art. 2479 C.C., delibera con la maggioranza prevista al successivo art. 12. Egualmente dicasi nelle ipotesi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.2479 C.C. (modifiche dell'atto costitutivo e decisioni che comportano modifica dell'oggetto sociale e rilevante modifica dei diritti dei soci).

Art.11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, oppure, in assenza di questi, da altra persona scelta dai soci. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un Notaio nei casi previsti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art.12) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nell'assemblea straordinaria per la valida costituzione e l'assunzione di deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.

Art.13) Le deliberazioni assembleari sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - BILANCIO - UTILI

Art.14) La società è amministrata da un organo costituito in alternativa da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) membri, con scelta da adottarsi da parte dell'Assemblea al momento della nomina in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per l'intera durata della società al sindaco pro-tempore del Comune di Cepagatti spetta la designazione di uno dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nella scelta degli amministratori i soci assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere va effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 .

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, c.c., prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di previste dalla legge e non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo deliberato dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dalla legge riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Spetta all'organo amministrativo predisporre specifici programmi di valutazione del rischio aziendale ed informarne l'assemblea in occasione della presentazione della annuale relazione sul governo societario che viene presentata a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

Qualora emergano, nell'ambito di tali programmi, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo dovrà adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, si potranno attribuire deleghe gestionali ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La figura del vicepresidente è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo di amministrazione potrà inoltre nominare procuratori delegando parte dei propri poteri da esercitarsi con le modalità che si riterrà di fissare, nonché nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri o dal Presidente dell'Organo di controllo.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata, con l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima ed in caso di urgenza con telegramma o fax inviato almeno 1 (uno) giorno prima della data di convocazione.

Le convocazioni saranno inviate oltre che ai consiglieri, ai membri dell'organo di controllo e/o al revisore contabile.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente su qualunque argomento con il voto favorevole della maggioranza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono

valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il sindaco, nonché il revisore contabile, se nominato.

Art.15) All'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale da determinarsi in base alle previsioni di legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare, oltre alle attribuzioni, altresì le retribuzioni dell'amministratore investito di particolari incarichi. È fatto comunque divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Nel caso in cui nei tre esercizi precedenti la Società abbia conseguito un risultato economico negativo, l'assemblea procede alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione, salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Art.16) La legale rappresentanza della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Può essere nominato un vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento, rappresentando in tali ipotesi la società.

Art.17) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione ed al deposito del bilancio e del relativo conto economico, corredandolo di una propria relazione sull'andamento della gestione sociale ed a sottoporre il tutto all'approvazione dell'assemblea dei soci da convocarsi non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di fruire del maggior termine di giorni 180 (centottanta) nei casi di cui agli articoli 2478 bis e 2364 C.C..

Art.18) Gli utili risultanti dal bilancio, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinarsi al fondo di riserva legale, potranno essere attribuiti ai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, sempre che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o il rinvio, in tutto o in parte, agli esercizi successivi.

L'organo di amministrazione fisserà luoghi, termini e modalità per il pagamento dei dividendi.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art.19) L'organo di controllo è monocratico, costituito da un solo sindaco effettivo, nominato e funzionante a norma di legge.

Non può essere nominato quale sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trovi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge e che non sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il sindaco dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa, con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.

REVISORE CONTABILE

Art.20) In alternativa al Sindaco Unico (salvo nei casi di nomina obbligatoria del collegio ex art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.. In relazione al termine di durata dell'incarico ed alla revoca del revisore, valgono le disposizioni statutarie di cui sopra, a proposito del Sindaco.

TITOLO VI

CLAUSOLA DI GRADIMENTO E PRELAZIONE - ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO

Art. 21) - CLAUSOLA DI GRADIMENTO E PRELAZIONE -

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo il gradimento espresso degli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata. I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi in assemblea senza obbligo di motivazione.

La decisione assembleare deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della ultima comunicazione in ordine di tempo della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende reso in senso affermativo.

Nel caso di mancato gradimento sulla trasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C.. Per trasferimento per atto tra vivi si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia eccezione del termine e quindi tutti i contratti sia a titolo oneroso che gratuito.

In ogni caso ciascun socio ha il diritto di prelazione sulle quote offerte in vendita sia in caso di gradimento affermativo che nell'ipotesi di mancanza di gradimento da parte dell'assemblea.

Detto diritto di prelazione all'acquisto, in proporzione alle proprie quote, dovrà essere esercitato dal socio entro giorni 30 (trenta) dalla data in cui l'assemblea ha formulato il deliberato in merito al gradimento. Per le quote eventualmente non acquistate da altri soci il socio avrà corrispondente diritto di accrescimento proporzionale.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

La prelazione deve essere effettuata per il prezzo indicato dall'alienante. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo dal socio o dai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra di loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, che valuti il patrimonio ex art. 2473 terzo

comma C.C..

Ogni trasferimento che intervenga in violazione delle norme sulla clausola di gradimento e del diritto di prelazione comporta:

- l'inefficacia del trasferimento nei confronti della società e dei soci con la conseguenza che l'acquirente non è iscritto, pertanto, nel libro soci;
- nessun diritto derivante dallo status di socio può essere esercitato dall'acquirente.

Art. 22) - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'assemblea può disporre, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale, l'esclusione del socio per motivi di giusta causa. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 C.C. esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Ipotesi di giusta causa si hanno ove il socio:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera, di servizi o di denaro a titolo di conferimento o aumento di capitale, non adempia agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrenti;
- abbia una situazione conflittuale con gli altri soci o con la società, tale da rendere non più perseguibile il conseguimento dei fini sociali.

Nel caso in cui vi siano controversie d'ordine patrimoniale tra i soci e la società, la liquidazione della quota del socio escluso è sospesa, nei limiti del dovuto, fino a quando le controversie stesse non siano state definite.

Art.23) RECESSO DEL SOCIO

Hanno diritto di recedere ai sensi dell'art. 2473 c.c. i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma secondo, C.C..

Ove il termine della società diventi a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno 8 (otto) mesi.

Per quanto riguarda le modalità del recesso si rinvia al disposto dell'art. 2473 c.c..

TITOLO VII

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Art.24) Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente statuto - in riferimento a quanto previsto per la modifica dell'atto costitutivo (art. 2479 n. 4 C.C.).

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. Spetta comunque ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da ognuno possedute.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve effettuarsi in denaro.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.25) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione con la maggioranza prevista per l'ipotesi di cui all'art. 2479 n. 4 C.C. e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, anche di rappresentanza della società, le regole di funzionamento del Collegio (in caso di pluralità di liquidatori), i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione.

TITOLO IX

Art.26) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

CEPAGATTI, 22/12/2016